

Prot. n. L64/RNS  
Bologna, 21 aprile 2020

**Oggetto:**

*Le prime indicazioni del Ministero del lavoro sugli ammortizzatori sociali ai tempi del COVID-19.*

**Sommario**

*Con la Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e la Direzione Generale dei rapporti di lavoro hanno definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID 19.*

**Premessa**

Dopo la normativa sugli ammortizzatori sociali, con causale "COVID-19", previsti per la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna e dopo la regolamentazione per quelli, successivamente, estesi a tutto il Paese attraverso il "Decreto Cura Italia", arrivano le prime indicazioni interpretative e operative ministeriali fornite con la **Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020 (allegato 1)** <sup>(1)</sup>.

Le relative interpretazioni, offerte dal Dicastero attengono, nell'ordine di esposizione:

- a) *alla C.i.g. ordinaria*, di cui all'art. 13 del Decreto-legge n. 9/2020 e all'art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020,
- b) *alla possibilità di ricorrere alla C.i.g. ordinaria per le aziende che si trovano già in C.i.g.s.*, di cui all'art. 14 del Decreto-legge n. 9/2020 e art. 20 del Decreto-legge n. 18/2020,
- c) *alla C.i.g. in deroga*, di cui all'art. 22 del Decreto-legge n. 18/2020, *compreso il caso delle aziende plurilocalizzate.*

La citata Circolare, altresì, specifica che "Con prossima circolare ..... verranno fornite ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020."

**Le interpretazioni ministeriali**

**a) C.i.g. ordinaria, di cui all'art. 13 del Decreto-legge n. 9/2020 e all'art. 19 del Decreto-legge n. 18/2020**

In primis, la Circolare ricorda come:

- 1) le disposizioni dell'art. 13 hanno interessato i datori di lavoro operanti nella **c.d. "zona rossa"** <sup>(2)</sup>, compresi i lavoratori ivi residenti e/o domiciliati, così come sono state previste particolari sospensioni procedurali al fine dell'ottenimento dell'ammortizzatore sociale; ulteriormente, viene ricordato che il periodo massimo richiedibile è di **13 settimane** e l'arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- 2) la disposizione del successivo art. 19 è intervenuta sui medesimi contenuti ed ha esteso l'ammortizzatore ai datori di lavoro che operano su tutto il **territorio nazionale**, limitando la durata

<sup>1</sup> In data successiva è stata pubblicata la seguente **Errata corrige**: nella Circolare n. 8/2020, alla pagina 5, penultimo capoverso, secondo rigo, dove è scritto: «...al comma 1 dell'articolo 1», leggasi correttamente: «al comma 1 dell'articolo 22».

<sup>2</sup> **D.P.C.M. 1° marzo 2020 - Allegato 1**

Comuni: 1) nella Regione Lombardia: a) Bertinico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto: a) Vò.



massima dell'intervento a **nove settimane**, decorrenti sempre dal 23 febbraio 2020, e comunque entro la fine del mese di agosto 2020.

Sul punto in esame, altresì, la Circolare continua a ricordare le varie disposizioni già note senza particolari approfondimenti o novità e, per la presentazione delle relative istanze presso l'I.n.p.s. rimanda alle indicazioni fornite con le Circolari dello stesso Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020 (B).

**b) Possibilità di ricorrere alla C.i.g. ordinaria per le aziende che si trovano già in C.i.g.s., di cui all'art. 14 del Decreto-legge n. 9/2020 e art. 20 del Decreto-legge n. 18/2020,**

Consequenzialmente alla ricordata doppia normativa, succedutasi nel tempo, la Circolare specifica che:

- 1) le aziende che, ai sensi dell'art. 14, hanno unità produttive e/o operative site nei comuni individuati nella c.d. **"zona rossa"** e che abbiano in corso un programma di C.i.g.s. con relativo trattamento, anche a titolo di C.i.g.s. per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44, co. 11-bis (B), del Decreto legislativo n. 148/2015, **possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale "Emergenza COVID 19- sospensione CIGS" per un periodo non superiore a tre mesi;**
- 2) per effetto dell'art. 20, le aziende di tutto il **territorio nazionale** che hanno in corso un programma di C.i.g.s. con relativo trattamento, anche a titolo di C.i.g.s. per aree di crisi industriale complessa ai sensi del già richiamato comma 11-bis, **possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale "Emergenza COVID 19 nazionale-sospensione CIGS" per un periodo non superiore a nove settimane.**

La concessione della C.i.g. ordinaria (per cui rimangono valide le indicazioni fornite nelle Circolari dell'Istituto n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020) è **subordinata alla formale sospensione** degli effetti del trattamento di C.i.g.s.

All'uopo, al fine di ottenere la citata sospensione, le aziende devono **inoltrare apposita richiesta**, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di **CIGSon-line**; sono ritenute valide anche le richieste inoltrate:

- a) all'indirizzo della Div. IV [dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it](mailto:dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it) o

Cfr. Circolare RNS L51- 31 marzo 2020 dello scrivente Ufficio

**Articolo 44 - Disposizioni finali e transitorie**

...omissis

11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117 milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Omissis ...



b) all'indirizzo PEC [dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it), con le quali si richiede l'interruzione del trattamento in corso, avendo cura di **indicare sia la data da cui decorre la sospensione della C.i.g.s., sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria.**

Con riferimento ai trattamenti di C.i.g.s. **per aree di crisi industriale complessa**, ai sensi del ricordato art. 44, co. 11-bis, la richiesta di sospensione deve essere inviata all'indirizzo PEC della Div. III [dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it), avendo cura di indicare la data da cui decorre la sospensione della C.i.g.s. e la data di ripresa del programma di C.i.g.s.

Il competente Ufficio ministeriale adotterà un unico Decreto direttoriale che disporrà sia la sospensione del trattamento C.i.g.s., sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell'originario trattamento straordinario.

Saranno presi in considerazione i trattamenti già autorizzati e i trattamenti in corso di istruttoria le cui **sospensioni dall'orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020** (data di emanazione della Circolare I.n.p.s. n. 47/2020).

Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità.

A tal fine, il datore di lavoro avrà cura di indicare nell'istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di C.i.g.s., le settimane di C.i.g.o., che l'azienda ha chiesto con causale "COVID-19 nazionale-sospensione CIGS", nonché la data di riassunzione dell'originario trattamento di C.i.g.s.

La Circolare, infine, chiarisce che:

- 1) per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria non si applicano i termini procedurali di cui gli artt. 24 e 25 del Decreto legislativo n. 148/2015, relativi all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle nuove istanze,
- 2) anche per i trattamenti richiesti, ai sensi dell'art. 14, non si applicano i termini procedurali sopra citati,
- 3) stante la particolare finalità dell'intervento, lo stesso potrà essere erogato, a richiesta dell'azienda, con la formula del pagamento diretto.

**c) C.i.g. in deroga, di cui all'art. 22 del Decreto-legge n. 18/2020, compreso il caso delle aziende plurilocalizzate.**

Su tale punto, essenzialmente, l'argomento di maggior interesse è rappresentato dal caso della concessione del trattamento in deroga per **aziende aventi unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale.**

A parte l'iniziale affermazione (*rientrano nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda*), la Circolare richiama quanto affermato dal Decreto ministeriale 24 marzo 2020 <sup>5</sup>, che all'art. 2 recita:

*"1. Nel caso di crisi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che coinvolga unità produttive del medesimo datore di lavoro site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Il decreto di concessione del trattamento, a valere sulle risorse non assegnate ai sensi dell'articolo 1 e in ogni caso nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020, è trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INPS negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 22, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 18 del 2020."*

<sup>5</sup> E' da evidenziare che tale D.m., alla data odierna, non risulta avere una pubblicazione ufficiale.



Conseguentemente, la Circolare chiarisce la procedura concessoria:

- a) il relativo trattamento di C.i.g. in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni o Province autonome interessate;
- b) le domande sono presentate al Ministero del lavoro che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione; le domande dovranno essere corredate:
  - dall'accordo sindacale (*esclusi i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti*),
  - dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (*con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto ad es. full-time, part-time*) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola I.n.p.s., i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail (*Cfr. foglio Excel da allegare alla domanda - allegato 2*);
  - l'istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale "COVID – 19 Deroga"; la modalità telematica CIGSonline prevede due tipi di invio: "*invio cartaceo*" e/o "*invio digitale*", nel caso di "*invio cartaceo*" deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell'istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità; non si terrà conto di domande inoltrate in modalità diversa; eventuali istanze già inviate in modalità diversa, dovranno essere comunque trasmesse in modalità telematica

In riferimento ad ulteriori precisazioni, la Circolare, altresì, afferma che l'integrazione salariale in deroga può essere riconosciuta ***anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.***

\*\*\*\*\*

Per completezza di informazioni, si segnala che sullo stesso sito del Ministero, sull'argomento in questione, sono state pubblicate le seguenti Faq:

#### **CASSA INTEGRAZIONE - CIRCOLARE N. 8 DELL'8 APRILE 2020**

***Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?***

Sì. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

***In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?***

Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l'istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell'istanza. L'accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell'8 aprile 2020.

***Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?***

Sì. In questo caso - seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata - tuttavia se l'esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



\*\*\*\*\*

Rinviando alla lettura della Circolare per eventuali maggiori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) Circolare n. 8 dell'8 aprile 2020**
- 2) Elenco lavoratori**